



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA SINDACALE

N° 33 DEL 30/09/2025

Proposta N° 42 del 30/09/2025

OGGETTO:	MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01 OTTOBRE 2025 AL 30 APRILE 2026
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Bussolengo risulta inserito nella zona IT0521;
- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con l’obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell’aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA);
- la legge 18 luglio 2025, n. 105, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, ha modificato il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;

RILEVATO CHE:

le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

Nessuna allerta - verde;

Livello di allerta 1 - arancio; Livello di allerta 2 - rosso.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;
- il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. Il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10. In tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;

VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell’aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l’agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 1045 del 23 agosto 2022 la Regione Veneto, ha avviato il progetto “MoVe In” (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l’installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative;
- con DGR 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025 la Regione ha approvato l’aggiornamento del PRTRA che contiene nell’allegato A1 le schede delle misure di Piano con l’individuazione nella misura T.3 delle limitazioni alla circolazione veicolare;

- la legge 18 luglio 2025, n. 105 ha rinviato al 1° ottobre 2026 lo stop ai veicoli euro 5 diesel in allerta verde negli agglomerati urbani, inizialmente previsto per il 1° ottobre 2025;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTI la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire le misure di limitazione della circolazione secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), **dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**, dal lunedì al venerdì, **escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:**

- 1.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 1.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 1.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
- 1.7. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0;

2. In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:

- 2.1. veicoli alimentati a benzina categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 2.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 2.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.7. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

3. In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e

giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, per le seguenti categorie di veicoli:

- 3.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.7. ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

4. In caso di condizioni di allerta rossa prolungata (due bollettini successivi), a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione, dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, per le seguenti categorie di veicoli:

- 4.1. veicoli di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III;

5. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione

Le disposizioni prescritte ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale;
- Strada Statale n. 12 (detta "tangenziale");
- Strada Regionale n. 11 (ex-Strada Statale n. 11);
- Nuova Strada Provinciale 5 (anche nel tratto compreso all'interno del Centro Abitato);
- Via Pastrengo, Via Gardesana e via Verona per chi transita dal lago e non si immette sulla nuova SP 5 VAR.;
- Via San Salvar (tratto compreso tra via Gardesana e l'innesto della nuova SP 5 VAR.) e via Molinara (tratto compreso tra L. go S. d'Acquisto e l'innesto della nuova SP 5 VAR.).

6. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 3 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

- a) veicoli elettrici o alimentati ad idrogeno;
- b) autobus e/o veicoli adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
- d) veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- e) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- f) veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- g) veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e speciali;
- h) veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;

- i) veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
- j) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- k) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio) e acquisto farmaci, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso e limitatamente per il percorso domicilio-struttura;
- l) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine professionale (Medici e Veterinari);
- m) veicoli adibiti al trasporto di farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- n) veicoli di medici, paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- o) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
- p) veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio) o in isolamento domiciliare fiduciario disposto dalle Autorità Sanitarie con certificazione in originale rilasciata dagli Enti Competenti o dal medico di famiglia, ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;
- q) veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, e veicoli condotti da soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- r) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici idonei a consentire il rispetto degli orari di lavoro, per turni di lavoro o ancora per esigenze di elevata flessibilità, limitatamente al percorso più breve casa – lavoro; nel caso in cui si tratti di libero professionista il conducente dovrà essere munito di autocertificazione supportata da un contratto professionale (disciplinare d'incarico o altro documento tra le parti che attesti l'affidamento professionale) e potrà effettuare esclusivamente gli spostamenti necessari all'espletamento dell'incarico stesso;
- s) veicoli degli ospiti delle strutture ricettive, situate nell'area interdetta, in possesso della copia della prenotazione;
- t) veicoli con targa estera, purché i conducenti siano residenti o domiciliati all'estero;
- u) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone se omologati a 3 posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
- v) veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria purché abbiano il documento di prenotazione limitatamente al percorso strettamente necessario;
- w) autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) solo in occasione di manifestazioni;

- x) veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli definiti dall'art 54 lett. f), come "specifici", dalla lettera g), come "speciali" e quelli indicati alla lettera n) del Codice della Strada;
- y) veicoli (N) alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- z) veicoli (N), alimentati a gasolio ed omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 5 relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, nel periodo di livello allerta 2 – colore rosso;
- aa) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- bb) veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale-casa.
- cc) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, muniti di titolo autorizzatorio;
- dd) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
- ee) veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio;
- ff) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa scuola e limitatamente alla mezzora prima dell'orario di inizio e fine delle lezioni. Gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi;
- gg) veicoli che devono raggiungere la stazione del bus o Stazione Ferroviaria o Aeroporto purché muniti di autocertificazione o biglietto o abbonamento;
- hh) veicoli utilizzati per il raggiungimento, da parte delle persone iscritte e docenti, delle sedi dell'Università del Tempo Libero per corsi pomeridiani finalizzati alla socializzazione, al benessere della persona e al miglioramento della cultura personale (ad esempio: corsi per il miglioramento della psicomotricità, corsi di ginnastica posturale, corsi di lingua, ecc. - elenco indicativo) limitatamente al percorso più breve casa/sede di interesse;
- ii) veicoli di persone che si recano presso i centri di aggregazione (quali ad esempio circoli per anziani, bocciofila, polisportive) limitatamente al percorso più breve casa/centro di aggregazione; per la deroga di cui al presente punto è necessaria l'autocertificazione.
- jj) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età;
- kk) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti da persone con ISEE familiare inferiore a €16.631,71 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità;

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1 del presente provvedimento i veicoli partecipanti al progetto MOVE IN.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale dal **01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026**, è fatto:

DIVIETO

1. di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 678,00 Euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/200.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Brizzi Roberto / InfoCamere S.C.p.A.